

STATUTO
"RESCUE DRONES NETWORK"
Sezione PUGLIA
OdV

Sommario

Art. 1. Denominazione, sede ed emblema.....	3
Art. 2. Durata.....	4
Art. 3. Scopo	4
Art. 4. Efficacia dello statuto.....	4
Art. 5. Interpretazione dello statuto.....	4
Art. 6. Finalità e attività.....	4
Art. 7. Associati.....	6
Art. 8. Diritti e doveri degli associati.....	7
Art. 9. Ammissione degli associati	8
Art. 10. Perdita della qualifica di associato	8
Art. 11. Organi sociali	9
Art. 12. Assemblea degli associati.....	9
Art. 13. Compiti dell'Assemblea.....	10
Art. 14. Convocazione dell'Assemblea.....	10
Art. 15. Assemblea	11
Art. 16. Consiglio Direttivo.....	11
Art. 17. Presidente	13
Art. 18. Vicepresidente/i.....	14
Art. 19. Segretario generale	14
Art. 20. Tesoriere	14
Art. 21. Organo di controllo	14
Art. 22. Libri Associativi.....	15
Art. 23. Patrimonio.....	15
Art. 24. Bilancio.....	16
Art. 25. Divieto di distribuzione degli utili	16
Art. 26. Pubblicità e trasparenza	16

Art. 27. Convenzioni	17
Art. 28. Personale retribuito	17
Art. 29. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti	17
Art. 30. Responsabilità dell'Associazione.....	17
Art. 31. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	17
Art. 32. Disposizioni finali	17



Art. 1. Denominazione, sede ed emblema

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, ai sensi del Codice civile e del Dlgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), quale Ente del terzo settore, l'Associazione denominata: "Rescue Drones Network – Sezione PUGLIA - OdV", indicata anche con l'acronimo "RDN - Sezione PUGLIA - OdV", di seguito Associazione.

L'Associazione ha sede legale in Manfredonia (FG), Viale Beccarini 58.

La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea con le maggioranze per la modifica dello statuto.

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite e soppresse sedi operative.

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo, nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi, degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

L'emblema dell'Associazione viene mutuato dall'Associazione RDN Nazionale, che ne autorizza esplicitamente l'utilizzo con Delibera del Consiglio Direttivo di RDN Nazionale e che fa parte integrante del presente Statuto quale allegato. Esso è costituito da un'elica tricolore con la scritta della denominazione sociale e l'acronimo OdV. In aggiunta a quanto sopra, per la caratteristica di essere una Sezione Regionale di RDN Nazionale, l'emblema sarà sempre accompagnato dalla scritta "Sezione Puglia" aggiunta con diverse modalità, ad esempio, a titolo non esaustivo, patch ricamata aggiuntiva, ricamo diretto su divisa, maglietta etc.



**Sezione
PUGLIA**

In nessun caso può essere usato l'emblema privo della scritta riportante la denominazione sociale. L'uso del logo è autorizzato in tutto il materiale, in qualsiasi forma, prodotto dagli organi associativi.

L'uso del logo in qualsiasi forma e su qualsiasi materiale, informatico, grafico o di stampa, al di fuori di quanto prodotto dagli organi associativi, dovrà essere autorizzato in forma scritta dal Consiglio Direttivo. Per quanto concerne l'applicazione del logo si rimanda al manuale di identità visiva, uso e applicazione del logo.

Art. 2. Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Assemblea straordinaria degli associati può deliberare lo scioglimento dell'Associazione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Art. 3. Scopo

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, si configura quale ente senza scopo di lucro, neppure indiretto, con fini di solidarietà ed in particolare quale organizzazione di volontariato che agisce nei limiti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2018, n.105, nonché del Dlgs n. 1/2018 e di tutte le altre leggi nazionali e regionali in materia di volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico e del presente statuto.

L'assemblea delibera eventuali regolamenti di esecuzione dello statuto.

Art. 4. Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Art. 5. Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 6. Finalità e attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati, sono principalmente nell'ambito della Protezione Civile di cui all'art.5 comma 1 lettera 'y' del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e della tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui all'art. 5, comma 1, lettera 'f' dello stesso Decreto, in particolar modo mediante l'utilizzo di Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto e comunque di tecnologie robotiche aeree, terrestri, natanti e subacquee.

L'Associazione può svolgere, inoltre, ogni altra attività diversa purché strumentale e secondarie rispetto alle attività di interesse generale sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici

che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

L'associazione per lo svolgimento della sua attività, si avvale in misura determinante e prevalente delle prestazioni volontarie e gratuite dei propri associati e di quelli aderenti ad altre Organizzazioni di Volontariato o ad altri Enti del terzo Settore associati, con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività.

L'Associazione, integrando i supporti tecnologici con le relative professionalità specifiche (tecniche, aero- nautiche, ingegneristiche, informatiche, sanitarie architettoniche, ecc.), si propone pertanto di:

- promuovere ogni iniziativa utile per valorizzare l'utilizzo delle tecnologie innovative (con particolare riferimento a sistemi robotici a pilotaggio remoto, aerei, terrestri, natanti e subacquei) nel campo del soccorso e della difesa del territorio, nonché della salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;
- attivare la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie e delle applicazioni nelle attività di cui al punto precedente, con la sperimentazione delle tecnologie necessarie;
- progettare ed attuare protocolli di intervento standardizzati e percorsi di formazione specifica uniformata per il personale impiegato nelle attività di cui al punto 1 precedente;
- organizzare ed attuare un sistema di allertamento centralizzato per le strutture di intervento;
- prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati e dei mezzi disponibili, nell'ambito della Protezione Civile, in accordo con i Sistemi internazionali, nazionali, regionali e locali, volto alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso delle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi definiti di tipo a), b) o c) dall'art. 7 del Dlgs n. 1/2018, in particolare:
 - a) nelle attività ordinarie di ricerca e soccorso;
 - b) nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si verifichi la necessità;
 - c) nella fase di ripristino delle condizioni di normalità post evento;
 - d) nelle attività di documentazione ed indagine per la verifica dei danni materiali e dell'agibilità delle strutture;
 - e) nella difesa del territorio, nonché nella salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico colpito da eventi dannosi;
 - f) nel supportare Enti pubblici, Istituzioni e realtà private per il monitoraggio e la tutela del territorio, delle persone e dei beni;
 - g) nel partecipare attivamente ai tavoli di confronto istituzionali e no, anche con gli organismi normatori, al fine di rappresentare le istanze degli operatori e portare a beneficio dell'intera collettività le esperienze maturate nel settore;
 - h) nel raccogliere e analizzare i dati sull'impiego delle tecnologie robotiche nelle attività

statutarie, ai fini della divulgazione necessaria ad una migliore conoscenza nel settore, in particolar modo in relazione al miglioramento degli standard di sicurezza.

L'Associazione si propone di promuovere progetti di pubblica utilità, in linea con i principi ed i valori fondanti dell'Europa. Sostiene lo sviluppo tecnologico a favore della ricerca sul campo, concentrandosi nel soccorso alla popolazione, nelle maxi-emergenze, nei disastri ambientali e nella calamità naturali.

Art. 7. Associati

Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati:

- persone fisiche
- OdV (associazioni iscritte nei registri del volontariato/nel RUNTS)
- altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che ne condividono le finalità e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'Associazione in qualità di associato presuppone la presentazione di una domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, su modulo predisposto dal medesimo organo e contenente:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché i recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica/PEC;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente l'Atto costitutivo, lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Gli associati versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e rappresentano l'elettorato attivo e passivo dell'Associazione.

Gli associati prestano la propria opera in modo gratuito e mettono eventualmente a disposizione propri equipaggiamenti per le attività previste dal presente Statuto.

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. Il Consiglio Direttivo delibera sulle

tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di socio volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e la responsabilità civile verso i terzi.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 8. Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario e consultare i verbali ed i libri sociali, facendone richiesta al Presidente che delegherà la Segreteria a provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
- partecipare alla vita dell'Associazione;
- utilizzare il logo di RDN – Sezione Puglia nelle modalità stabilite.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti in vigore, il Codice etico e ogni disposizione degli Organi sociali e dei responsabili dell'Associazione;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare la quota associativa secondo l'importo e le modalità annualmente stabiliti.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Il Consiglio Direttivo decide l'importo della quota associativa per l'anno successivo entro la fine dell'anno in corso.

Il mancato rinnovo di adesione entro i termini stabiliti comporta la perdita della qualifica di associato e, conseguentemente, decadono tutti i diritti riservati agli associati.

Gli associati diversi da persone fisiche sono rappresentati mediante persona fisica delegata con atto dell'Associazione di appartenenza che potrà essere revocato dalla stessa Associazione; tale delega conferisce alla persona incaricata la facoltà di rappresentare l'Associazione di appartenenza per l'elettorato attivo e passivo e per ogni altra forma di partecipazione alla vita associativa di RDN – Sezione PUGLIA.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9. Ammissione degli associati

L'ammissione ad associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di domanda del richiedente.

Nel caso di aspirante associato diverso da persona fisica la domanda di ammissione deve essere presentata da chi ha rappresentanza legale dell'Associazione richiedente. In caso di ammissione del nuovo socio, la decisione deve essergli comunicata dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla delibera.

L'iscrizione nel Libro associati dell'Associazione avviene dopo il superamento del test di ammissione ed il versamento della quota sociale prevista.

Il diniego di iscrizione deve essere comunicato all'interessato dal Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla delibera a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata dichiarata dall'interessato all'atto della richiesta di iscrizione. In questo caso l'aspirante socio, entro 60 giorni, ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione utile.

Art. 10. Perdita della qualifica di associato

L'esclusione degli associati viene deliberata dal Consiglio Direttivo od insindacabilmente dal Presidente qualora venga ravvisato in concreto che il comportamento dell'associato possa mettere a repentaglio la sicurezza legale del Presidente stesso o del Consiglio Direttivo, nonché dell'immagine dell'Associazione.

La delibera che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato dall'associato, al soggetto interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione può ricorrere all'Assemblea con scritto difensivo da inviare a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

L'Assemblea delibera sul reclamo presentato dal soggetto interessato solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa. La delibera viene adottata entro 30 giorni dall'ascolto dell'interessato e deve essere comunicata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC entro 30 (trenta) giorni dalla sua adozione.

Il Consiglio Direttivo può decidere di togliere l'operatività ad un associato qualora si manifestino particolari condizioni quali, a titolo esemplificativo, frequentazione alle attività oggettivamente insufficiente, frequentazione ai corsi e alle esercitazioni oggettivamente insufficiente, dimostrata impreparazione tale da indurre situazioni di pericolo per sé e/o per altri, sopraggiunte insufficienti condizioni fisiche e/o psicofisiche comprovate da referti medici o, in loro mancanza, dal giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo, comportamento contrastante con gli scopi statuari, gravi motivi comportamentali, persistente violazione degli obblighi statuari e/o inosservanza del Codice Etico, dei regolamenti, delle delibere degli Organi sociali o delle disposizioni dei rappresentanti dell'Associazione.

Ai fini dell'impugnazione di tale decisione, che dovrà essere comunicata all'interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data di adozione, si segue il medesimo procedimento previsto dal presente Statuto per l'impugnazione del provvedimento di esclusione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

La qualità di socio si perde altresì per i seguenti motivi:

- a) Decesso;

b) Mancato versamento del contributo/quota associativa per l'esercizio in corso entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo;

c) Dimissioni volontarie scritte:

- 1) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, trasmessa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC; il Consiglio Direttivo si riserva l'accettazione della lettera di dimissioni in relazione alle motivazioni presentate, verificando le eventuali reali motivazioni e, nel caso in cui lo ritenga, convocando l'interessato ad un colloquio;
- 2) A insindacabile delibera del Consiglio Direttivo le dimissioni possono essere respinte, ad esempio se usate dall'associato per sottrarsi da assunzioni di responsabilità verso l'Associazione;
- 3) Le dimissioni non comportano la restituzione della quota associativa o di alte somme versate in favore dell'Associazione a fondo perduto e mantengono in capo al dimissionario le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

Art. 11. Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

1. Assemblea degli associati
2. Consiglio direttivo
3. Presidente
4. Vicepresidente/i
5. Segretario Generale
6. Tesoriere
7. Organo di Controllo (se previsto dalle norme e requisiti vigenti)

Tutte le cariche sociali sono gratuite e possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute per l'esercizio del proprio mandato.

Gli organi sociali eletti durano in carica tre anni ed i componenti possono essere rieletti.

Art. 12. Assemblea degli associati

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli associati.

Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto. Sono ammessi al voto gli associati iscritti da almeno un mese nel Libro degli Associati.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente e non può essere conferita delega a un componente del Consiglio Direttivo.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo

dell'Assemblea.

Art. 13. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea degli associati ha il compito di:

- a) Eleggere e revocare i componenti del Consiglio, scegliendoli tra i propri associati, con una anzianità di iscrizione all'Associazione di almeno 6 mesi;
- b) Eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che possono essere anche soggetti non iscritti all'Associazione;
- c) Discutere e approvare il programma di attività e il preventivo economico dell'anno successivo;
- d) Discutere e approvare il bilancio di esercizio;
- e) Discutere e approvare eventuali Regolamenti esecutivi dello Statuto;
- f) Deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da comportamenti contrari allo Statuto e/o alla legge;
- g) Ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea degli associati adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- h) Ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;
- i) deliberare sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- j) discutere e decidere su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- k) Deliberare sugli altri aspetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto alla sua competenza.
- l) Deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- m) Deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la sua trasformazione, fusione e scissione.

Art. 14. Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente, per l'approvazione delle linee programmatiche, del conto consuntivo e del bilancio preventivo. Negli altri casi, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data dell'adunanza o le modalità/istruzioni al fine di accedere alla piattaforma informatica quando l'assemblea utilizzi sistemi di conferenza remota, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati a mezzo di posta elettronica, all'indirizzo assegnato all'associato dopo la sua iscrizione nel Libro Soci, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione

Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente; nell'ipotesi di loro assenza o di impedimento, da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Art. 15. Assemblea

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento e/o liquidazione, nonché devoluzione del patrimonio, trasformazione, fusione e scissione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto.

All'apertura l'Assemblea elegge il segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

L'Assemblea è ritenuta costituita anche mediante sistemi di conferenza remota, con utilizzo di piattaforme digitali che consentano l'effettiva identificazione dell'associato e che garantiscano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto, quando non sia dichiarato palese, e non modificabile.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Art. 16. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari di componenti - compreso tra tre e nove e determinato dall'Assemblea nella sua seduta dell'anno precedente al rinnovo previsto - eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Questi ultimi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio Direttivo per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli associati con delibera motivata assunta con la maggioranza degli associati presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 7 giorni prima della riunione mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC o altro mezzo, anche elettronico, che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata con le stesse modalità di invio almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale in forma sintetica, sottoscritto dal Presidente e dal segretario a tale scopo nominato e trascritto nel Libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche mediante sistemi di conferenza remota con piattaforme digitali che consentano la partecipazione al dibattito e l'espressione del voto in modo segreto e non modificabile, quando non sia dichiarato palese.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale da parte del Segretario. Il verbale trascritto su apposito libro viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo esercita ogni potere inerente alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, nessuno escluso od eccettuato, salvo quanto tassativamente di competenza degli altri Organi.

Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli artt. 13 e 87 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Al Consiglio Direttivo spetta quindi, in via esemplificativa e non tassativa:

- a) la stipulazione, il rinnovo o la risoluzione di ogni contratto, convenzione od atto;
- b) l'accettazione di tutti gli apporti, immobiliari e mobiliari, a qualsiasi titolo disposti a favore dell'Associazione;
- c) l'acquisto, l'alienazione e la permuta di beni immobili e mobili, pure registrati;
- d) la tutela giudiziaria con autorizzazione al Presidente per stare in giudizio;
- e) la nomina di avvocati alle liti, periti, il conferimento di procure per determinati atti o categorie di atti;
- f) la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo e del bilancio sociale quando previsto, da sotto porre all'Assemblea unitamente alla relazione sull'attività svolta;

- g) la predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto.
- h) fissare l'ammontare della quota associativa annuale e altri eventuali contributi a carico degli aderenti quale forma di partecipazione alla vita dell'Associazione.

Esso delibera sull'ammissione, dimissione, decadenza ed esclusione degli associati, nonché su ogni altra questione concernente l'attività dell'Associazione o ad essa sottoposta dal Presidente o dal Segretario Generale.

Il Consiglio Direttivo predispone altresì i piani di lavoro annuali e ne affida l'elaborazione e l'esecuzione anche a Consiglieri o associati ai quali può essere delegato il coordinamento di specifici settori di attività.

Il Consiglio approva altresì il Codice Etico, i Regolamenti operativi interni, i Regolamenti per i provvedimenti disciplinari, i protocolli di intervento e gli standard formativi.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente, uno o due Vicepresidenti, il Segretario Generale e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni al Presidente, ai Vicepresidenti/i, al Segretario Generale e al Tesoriere.

Se durante il suo mandato un membro del Consiglio viene a cessare dalle sue funzioni per una qualsiasi causa, tale membro sarà sostituito dal primo dei non eletti al momento disponibile; tale Consigliere cesserà con lo spirare del mandato del Consiglio. Nel caso in cui il consigliere decaduto sia stato eletto in rappresentanza di un Ente o Associazione, lo stesso sarà sostituito da altro delegato dell'associato che lo ha originariamente espresso. Se decade la maggioranza del Consiglio Direttivo, deve essere immediatamente convocata l'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di un altro Consiglio, composto dallo stesso numero del decaduto o in mancanza di candidature, da un numero dispari maggiore o uguale di tre.

Art. 17. Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ha l'uso della firma sociale ed esercita, oltre ai poteri previsti dallo statuto, quelli che il Consiglio Direttivo gli può attribuire.

Al Presidente spetta la facoltà, in caso di necessità ed urgenza, di assumere i provvedimenti che riterrà più opportuni per il migliore andamento dell'Associazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, nella sua seduta di insediamento, a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, per morte o per eventuale revoca decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente può assegnare e delegare compiti specifici a componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza prolungata e ingiustificata, di impedimento formale, di cessazione volontaria o in

caso di decesso, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico e/o la nomina di un nuovo Presidente. Solo ed esclusivamente in tali casi di assenza del Presidente per forza maggiore, di fronte agli associati, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il Vicepresidente è delegato alla firma degli atti del Presidente.

Di fronte agli associati, ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 18. Vicepresidente/i

Il Consiglio Direttivo nomina, a sua discrezione, uno o due Vicepresidenti che possono sostituire il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o sia delegato espressamente dal Presidente stesso.

Art. 19. Segretario generale

Il Segretario generale ha il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e, tra l'altro, di redigere e provvedere all'esecuzione delle delibere assunte dagli organi competenti, proporre agli organi deliberativi programmi e piani operativi atti ad assicurare il buon funzionamento delle singole iniziative e un progressivo sviluppo dell'Associazione. Ha facoltà di rilascio di copie certificate conformi, per estratto dei verbali degli organi associativi. Allo stesso sono affidati i libri dove sono trascritti i verbali ed il libro dei soci.

Art. 20. Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di assicurare la gestione economica e finanziaria dell'Associazione. È responsabile della regolare tenuta dei libri contabili e, al termine dell'esercizio, predispone le bozze di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo. Sottoscrive, insieme al Presidente o a un Vicepresidente, gli atti contabili dell'Associazione.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 21. Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i già menzionati requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale, ove obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 22. Libri Associativi

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri associativi:

- a) Libro degli associati;
- b) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- c) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

I verbali dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere sottoscritto dai rispettivi Presidente e Segretario.

I libri di cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, mentre il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo a cui si riferisce.

Art. 23. Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- 1. Beni mobili ed immobili comunque acquisiti dall'Associazione.
- 2. Quote accantonate per qualunque scopo.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- a) dal contributo associativo annuale che sono tenuti a versare indistintamente tutti gli associati; l'entità minima di questo contributo e le modalità di conferimento vengono fissati anno per anno dal Consiglio Direttivo;
- b) dalla percentuale sulle quote annuali degli associati delle Sezioni;
- c) da contributi di privati;
- d) da contributi dello Stato, di enti e/o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività istituzionali;
- e) da contributi di organismi internazionali;
- f) da donazioni e lasciti testamentari;
- g) da rimborsi derivanti da convenzioni;

- h) da contributi una tantum che potranno essere richiesti a ciascun associato a titolo di finanziamento di specifici progetti;
- i) progetti e importo minimo del contributo sono deliberati dal Consiglio Direttivo;
- j) attività di raccolta fondi;
- k) attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- l) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017;

Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalità dell'Associazione, anche quali beni a carattere strumentale. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 24. Bilancio

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso, è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro i primi quattro mesi dell'anno successivo a quello cui si riferisce il consuntivo stesso. Il bilancio preventivo elenca le previsioni contabili per l'anno solare e viene approvato dall'Assemblea ordinaria annuale da tenersi entro il primo semestre dell'anno di riferimento. L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art. 25. Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26. Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

Art. 27. Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 28. Personale retribuito

In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Art. 29. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs. 117/2017, direttamente da RDN – Sezione PUGLIA o dall'Associazione associata che dovrà fornire adeguata documentazione.

Art. 30. Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 31. Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è interamente devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva altra destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 32. Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

REGISTRATO A MANFREDONIA IL 25 MAG 2023
AL N. 457 SERIE 3
ESATTE € 1.000,00

L'ASSISTENTE
Rocco SCIANNAME
Firma su delega del Direttore provinciale
(Michele GAMBAROTA)

